

Da Giovanni Malinconico <organismocongressualeforense@gmail.com>

Oggetto **Oggetto messaggio: "GIORNATA DELLA DIGNITÀ E DELL'ORGOGGIO DELL'AVVOCATURA E DELLA SALVAGUARDIA DELLE TUTELE: PARLIAMONE PRIMA"**

A Giovanni Malinconico <organismocongressualeforense@gmail.com>

07/02/2018 17:39:25

Caro Presidente,  
facendo seguito alle pregresse comunicazioni in merito alla "GIORNATA DELLA DIGNITÀ E DELL'ORGOGGIO DELL'AVVOCATURA E DELLA SALVAGUARDIA DELLE TUTELE: PARLIAMONE PRIMA" ed all'invito trasmesso nei giorni scorsi, Ti comunico che il Comitato Organizzatore, unitamente allo \*staff\* della comunicazione dell'OCF, ha inoltrato gli inviti e sta curando l'organizzazione per il migliore svolgimento della manifestazione nazionale che si terrà il 16.02.2018, alle ore 11.00 e seguenti, in Roma, Piazza Cavour, presso il Cinema Adriano.

Per quanto attiene alla manifestazione del giorno 23.02.2018, da articolare nelle sedi distrettuali, Ti comunico che:

- l'OCF, con determinazione dell'Ufficio di Coordinamento del 13.01.2018 (in conformità alla deliberazione assembleare del 12.01.2018 di parziale rettifica della deliberazione del 17.11.2017), \*ha indetto l'astensione dalle udienze per il giorno 23.02.2018\*, al fine di permettere la più ampia partecipazione dei Colleghi alla manifestazione che in quel giorno si terrà nelle sedi distrettuali.
- in data di ieri (6.02.2018) la segreteria ha completato l'invio a mezzo pec delle comunicazioni di rito dell'astensione alla Commissione di Garanzia per lo Sciopero nei servizi pubblici essenziali, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia ed ai capi di tutti gli uffici giudiziari d'Italia, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Autoregolamentazione (che allego unitamente alla comunicazione).
- \*l'astensione si dovrà svolgere nel rispetto dello stesso Codice di Autoregolamentazione.\*

Ti allego inoltre la locandina delle due manifestazioni, ciascuna in duplice formato:

- 1) in formato jpeg fotografico (".jpg") per la pubblicazione sui siti e sui \*social\* e per l'invio telematico agli iscritti;
- 2) in formato "pdf", per la stampa tipografica.

In particolare, Ti segnalo che la locandina per la manifestazione del giorno 23.02 non è stata completata con la sede e l'orario (che saranno decise su base distrettuale) affinché il relativo spazio possa essere completato secondo le specifiche esigenze di ciascun Ordine Distrettuale; si potrà al riguardo operare anche in sede tipografica, in quanto il \*file\* è in formato .pdf "sorgente" tale cioè da consentirne la modifica. Ovviamente si raccomanda la massima diffusione possibile all'iniziativa che, in questo particolare momento elettorale, consentirà all'Avvocatura di mettere l'accento del dibattito pubblico sulle tematiche che tanto ci stanno a cuore.

Infine Ti segnalo che la manifestazione del 23.02.2018 sarà organizzata unitamente dai COA e dai Componenti dell'Assemblea dell'OCF che sono espressione dei rispettivi Distretti.

Quanto ai temi su cui dovrebbe essere orientato il dibattito (inerenti alla centralità della giurisdizione quale strumento di tutela dei diritti, all'imprescindibile ruolo dell'Avvocatura quale interlocutore necessario nelle scelte di giustizia e, non ultimo, agli aspetti relativi ai compensi professionali) Ti preannuncio che nei prossimi giorni provvederemo a trasmettere il relativo documento elaborato dal Comitato Organizzatore e che sarà definitivamente approvato dall'Assemblea dell'OCF nella seduta del 10 p.v..

Ody

+ nro

22

**Prot. 2484/2018 del 09/02/2018**

Da Giovanni Malinconico <organismocongressualeforense@gmail.com>

Oggetto **Oggetto messaggio: "GIORNATA DELLA DIGNITÀ E DELL'ORGOGGIO  
DELL'AVVOCATURA E DELLA SALVAGUARDIA DELLE TUTELE:  
PARLIAMONE PRIMA"**

07/02/2018 17:39:25

A Giovanni Malinconico <organismocongressualeforense@gmail.com>

Nel ringraziarTi per la collaborazione Tua e del Consiglio che presiedi, Ti  
invio i miei più cordiali saluti.

Il Segretario  
Avv. Giovanni Malinconico

---

**7 allegati:**

---

**Codice di autoregolamentazione delle astensioni.pdf** (74.3 KB)

**Comunicazione astensione.pdf** (201.9 KB)

**Allegato n. 1 - Delibera dell'Ufficio di Coordinamento dell'OCF 13.01.2018.pdf** (98.6 KB)

**Locandina Manifestazione OCF del 23.02.2018 per uso tipografico.compressed.pdf** (5.293.2 KB)

**Locandina Manifestazione OCF del 16.02.2018 per uso tipografico.compressed.pdf** (5,277.5 KB)

**Locandina Manifestazione OCF del 23.02.2018.jpg.zip** (543.4 KB)

**Locandina Manifestazione OCF del 16.02.2018.jpg.zip** (552.1 KB)

## **L'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE**

istituito dal Congresso Nazionale Forense con deliberazione del 7.10.2016 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39, 3° comma, legge 31.12.2012 n. 247 (Ordinamento Forense), riunito in seduta in Roma, via del Governo Vecchio il 14 gennaio 2017

### **PREMESSO**

- 1- che la legge n. 247/2012, nel demandare al Congresso Nazionale Forense il ruolo di "massima assise dell'avvocatura italiana" (art. 39, 2° comma) e nell'attribuirgli la facoltà di deliberare autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, gli attribuisce altresì la potestà di eleggere l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati;
- 2- che in virtù della sua funzione e delle sue potestà, il Congresso Nazionale Forense, nella seduta del 7.10.2016, ha approvato il proprio statuto;
- 3- che tale statuto, all'art. 6, 2° co., lett. e), prevede che l'organismo deputato a dare attuazione ai deliberati congressuali – denominato Organismo Congressuale Forense (in acronimo: O.C.F.) – abbia tra gli altri il potere di proclamare l'astensione dalle udienze nel rispetto delle disposizioni del codice di autoregolamentazione;
- 4- che la disciplina di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze è attualmente data dal testo adottato il 4 aprile 2007 da O.U.A., UCPI, ANFI, ANF, AIGA, UNCC e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 7/749 del 13 dicembre 2007 e pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008;
- 5- che, al fine di autodisciplinare l'esercizio della potestà di proclamazione di cui sopra, l'O.C.F. ritiene di approvare il codice nel testo già previgente, salve eventuali successive determinazioni;

Tanto premesso,

### **APPROVA**

Il seguente codice di autoregolamentazione, disponendo la trasmissione della presente delibera alla Commissione di Garanzia per l'attuazione delle legge sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, a cura della segreteria dell'Ufficio di Coordinamento

**"CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLE ASTENSIONI DALLE UDIENZE DEGLI AVVOCATI (NELLA DISCIPLINA GIÀ ADOTTATA IN DATA 4 APRILE 2007 DA O.U.A., UCPI, ANFI, ANF, AIGA, UNCC E VALUTATO IDONEO DALLA COMMISSIONE DI GARANZIA CON DELIBERA N. 7/749 DEL 13 DICEMBRE 2007 E PUBBLICATO IN G.U. N. 3 DEL 4 GENNAIO 2008 )**

#### **ART. 1**

##### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. La presente regolamentazione disciplina le modalità dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati.

#### **Art. 2**

##### **Proclamazione e durata delle astensioni**

1. La proclamazione dell'astensione, con l'indicazione della specifica motivazione e della sua durata, deve essere comunicata almeno dieci giorni prima della data dell'astensione al Presidente della Corte d'appello e ai dirigenti degli uffici giudiziari civili, penali amministrativi e tributari interessati, nonché anche quando l'astensione riguardi un singolo distretto o circondario, al Ministro della Giustizia, o ad altro Ministro interessato, alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e al Consiglio Nazionale Forense. L'organismo

proclamante assicura la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, in modo da rendere nota l'iniziativa il più tempestivamente possibile. Tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non può intercorrere un periodo superiore a sessanta giorni.

2. La revoca della proclamazione deve essere comunicata agli stessi destinatari di cui al comma precedente almeno cinque giorni prima della data fissata per l'astensione medesima salva la richiesta da parte della Commissione di garanzia o la sopravvenienza di fatti significativi.

3. Le disposizioni in tema di preavviso e di durata possono non essere rispettate nei soli casi in cui l'astensione è proclamata ai sensi dell'art. 2 comma 7 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

4. Ciascuna proclamazione deve riguardare un unico periodo di astensione. L'astensione non può superare otto giorni consecutivi con l'esclusione dal computo della domenica e degli altri giorni festivi. Con riferimento a ciascun mese solare non può comunque essere superato la durata di otto giorni anche se si tratta di astensioni aventi ad oggetto questioni e temi diversi. In ogni caso tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni. Tali limitazioni non si applicano nei casi in cui è prevista la proclamazione dell'astensione senza preavviso. Nel caso di più astensioni proclamate in difformità dalla presente norma, la Commissione di garanzia provvederà in via preventiva alla valutazione del prevedibile impatto delle proclamazioni in conflitto.

#### Art. 3

##### Effetti dell'astensione

1. Nel processo civile, penale, amministrativo e tributario la mancata comparizione dell'avvocato all'udienza o all'atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria, affinché sia considerata in adesione all'astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente:

- a) dichiarata - personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato - all'inizio dell'udienza o dell'atto di indagine preliminare;
- b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltretutto agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita.

2. Nel rispetto delle modalità sopra indicate l'astensione costituisce legittimo impedimento anche qualora avvocati del medesimo procedimento non abbiano aderito all'astensione stessa la presente disposizione si applica a tutti i soggetti del procedimento, ivi compresi i difensori della persona offesa, ancorché non costituita parte civile.

3. Nel caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per le parti assistite da un legale che non intende aderire alla astensione, questi, conformemente alle regole deontologiche forensi, deve farsi carico di avvisare gli altri colleghi interessati all'udienza o all'atto di indagine preliminare quanto prima, e comunque almeno due giorni prima della data stabilita ed è tenuto, a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa.

4. Il diritto di astensione può essere esercitato in ogni stato e grado del procedimento sia dal difensore di fiducia che da quello di ufficio.

#### Art. 4

##### Prestazioni indispensabili in materia penale

1. L'astensione non è consentita nella materia penale in riferimento:

- a) all'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all'incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all'articolo 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi

durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90 giorni;

- b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420 ter comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.

#### Art. 5

##### Prestazioni indispensabili in materia civile

1. L'astensione non è consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi:
  - a) a provvedimenti cautelari, provvedimenti sommari di cognizione ai sensi dell'art. 19 decreto legislativo n. 5/2003, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio o nei procedimenti modificativi e all'affidamento o mantenimento di minori;
  - b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall'art. 28 della legge n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al decreto legislativo n. 165/2001;
  - c) a controversie per le quali è stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 2, del regio decreto n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;
  - e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell'esecuzione, alla sospensione o revoca dell'esecutorietà di provvedimenti giudiziari;
  - f) alla materia elettorale.

#### Art. 6

##### Prestazioni indispensabili nelle altre materie

1. L'astensione non è consentita, in riferimento alla materia amministrativa e tributaria:
  - a) nei procedimenti cautelari e urgenti;
  - b) nei procedimenti relativi alla materia elettorale.

#### Art. 7


##### Controllo deontologico

1. Quanto alle violazioni delle disposizioni concernenti la proclamazione e l'attuazione dell'astensione, oltre a quanto previsto dagli artt. 2 bis e 4, comma 4, della legge n. 146/1990, così come riformulati dalla legge n. 83/2000, resta ferma anche l'eventuale valutazione degli organismi di disciplina in sede di esercizio dell'azione disciplinare. Gli stessi organismi vigilano sul rispetto individuale delle regole e modalità di astensione.

2. Gli organismi forensi si impegnano ad assicurare il coordinamento delle iniziative in caso di questioni applicative concernenti il codice di autoregolamentazione. Le questioni saranno risolte e disciplinate secondo il principio della tutela dei cittadini e della necessità di assoggettare gli stessi al minor disagio possibile nel caso concreto.

Il Segretario  
Avv. Giovanni Malinconico

Il Coordinatore  
Avv. Antonio F. Rosa



## *Organismo Congressuale Forense*

Prot. n. 6/18

Roma, 5 febbraio 2018

Spettabile Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Ufficio ex art. 2 L. 146/90

Ill.mo Signor Ministro della Giustizia  
Ufficio ex art. 2 L. 146/90

Spettabile Commissione di Garanzia  
per l'attuazione della legge sullo sciopero nei  
servizi pubblici essenziali

Ill.mo Signor  
Presidente della Corte Costituzionale

Ill.mo Signor Presidente della Suprema  
Corte di Cassazione

Ill.mo Signor Presidente del Consiglio di Stato

Ill.mo Signor Presidente della Corte dei Conti

Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio Nazionale Forense

Ill.mi Signori Presidenti delle Corti d'Appello

Ill.mo Sig. Presidente della Corte Militare d'Appello

Ill.mi Signori Presidenti dei Tribunali ordinari

Ill.mi Signori Presidenti dei Tribunali  
Amministrativi Regionali

Ill.mi Signori Presidenti  
delle Commissioni Tributarie Regionali

Ill.mi Signori Giudici di Pace

Ill.mi Sigg.ri Presidenti dei Tribunali Militari

## Organismo Congressuale Forense


**Oggetto: Comunicazione ex art. 2, 2 bis L. 146/90 di indizione di astensione dalle udienze e dalle altre attività giudiziarie per il giorno 23.02.2018.**

In esecuzione delle allegate deliberazioni assunte in Roma dall'Assemblea il 12.01.2018 e dall'Ufficio di Coordinamento il 13.01.2018, comunico che l'Organismo Congressuale Forense ha indetto una giornata di astensione a carattere nazionale da tutte le udienze e dalle altre attività giudiziarie per il giorno 23 febbraio 2018, nell'ambito della manifestazione denominata "GIORNATA DELLA DIGNITÀ E DELL'ORGOGGIO DELL'AVVOCATURA E DELLA SALVAGUARDIA DELLE TUTELE: PARLIAMONE PRIMA" che sarà organizzata presso ogni sede di Distretto di Corte d'Appello.

L'astensione si svolgerà nel rispetto del Codice di Autoregolamentazione approvato dall'Assemblea dell'Organismo Congressuale Forense il 14.01.2017, già trasmesso alla Commissione di Garanzia e che egualmente allego (nel testo conforme al codice di autoregolamentazione a suo tempo adottato il 4 aprile 2007 da O.U.A., UCPI, ANFI, ANF, AIGA, UNCC e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 7/749 del 13 dicembre 2007, poi pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008) e ciò sia in merito alle modalità di adesione (art. 3 C.A.) sia in relazione alle prestazioni indispensabili di cui occorrerà garantire l'effettuazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, 3° co., legge 12.06.1990 n. 146 (artt. 4, 5 e 6 C.A.) .

Cordiali saluti.

Il Coordinatore  
Avv. Antonio F. Rosa



# Organismo Congressuale Forense

## L'UFFICIO DI COORDINAMENTO DELL'O.C.F.

RIUNITO NELLA SEDUTA DEL 13.01.2018

- 1- considerato che con delibera del 12.01.2018 (allegata al presente verbale), l'Assemblea dell'Organismo Congressuale Forense, a parziale rettifica della propria deliberazione del 17.11.2017, ha indetto una manifestazione dal titolo "GIORNATA DELLA DIGNITÀ E DELL'ORGOGGIO DELL'AVVOCATURA E DELLA SALVAGUARDIA DELLE TUTELE: PARLIAMONE PRIMA", da svolgersi in due distinti momenti di cui uno a carattere nazionale, fissato per il giorno 16.02.2018, ed uno a carattere territoriale su base distrettuale per la mattina del giorno 23.02.2018, al fine di informare la comunità nazionale delle implicazioni dello stato di cose sopra denunciato e rivendicare i seguenti irrinunciabili valori:
  - a- la salvaguardia della professione forense quale strumento di composizione delle distorsioni sociali e del mercato;
  - b- la irrinunciabilità della tutela giudiziaria dei diritti, anche con la conservazione della giustizia di prossimità;
  - c- l'autonomia e l'indipendenza dell'Avvocatura
  - d- il diritto ad una "giusta" remunerazione della prestazione professionale
- 2) considerato che con la medesima deliberazione l'Assemblea dell'Organismo ha proclamato lo stato di agitazione dell'Avvocatura, dando mandato all'Ufficio di Coordinamento di indire l'astensione dalle udienze per il giorno 23.02.2018, da tenersi in conformità al codice di autoregolamentazione, al fine di permettere la più ampia partecipazione dei Collegi alle assemblee territoriali;

### DELIBERA

- **Di indire l'astensione degli Avvocati dalle udienze ed ogni altra attività giudiziaria, in tutte le materie ed innanzi ad ogni organo della Giurisdizione, per il giorno 23.02.2018**, al fine di permettere la più ampia partecipazione dei Collegi alle assemblee territoriali che saranno organizzate sul territorio nazionale su base distrettuale nell'ambito della manifestazione "GIORNATA DELLA DIGNITÀ E DELL'ORGOGGIO DELL'AVVOCATURA E DELLA SALVAGUARDIA DELLE TUTELE – PARLIAMONE PRIMA";
- **Che l'astensione si svolga nel rispetto del codice di autoregolamentazione (C.A.) approvato dall'assemblea dell'OCF il 14.01.2017** (in conformità al codice di autoregolamentazione a suo tempo adottato il 4 aprile 2007 da O.U.A., UCPI, ANFI, ANF, AIGA, UNCC e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 7/749 del 13 dicembre 2007, poi pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008) e trasmesso alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- **Che in particolare gli Avvocati che intendano aderire dovranno attenersi al rispetto della disciplina di autoregolamentazione sia in merito alle modalità di adesione (art. 3 C.A.) sia in relazione alle prestazioni indispensabili di cui occorrerà garantire lo svolgimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, 3° co., legge 12.06.1990 n. 146 (artt. 4, 5 e 6 C.A.);**

# *Organismo Congressuale Forense*

- Che della presente delibera e delle deliberazioni dell'Assemblea del 17.11.2017 e del 12.01.2018 sia data comunicazione alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ed a tutte le altre autorità di cui all'art. 2 C.A. nel termine di dieci giorni anteriori alla data del 23.02.2018.

Il Segretario  
Avv. Giovanni Malinconico

Il Coordinatore  
Avv. Antonio F. Rosa